



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 62 del 5 Aprile 2019

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/75

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – CONFERMA ISCRIZIONE Associazione "BAMBINI DI IERI E D IOGGI" di L'Aquila al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). – (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012). 5

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/76

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – CONFERMA ISCRIZIONE Associazione "COORDINAMENTO PROVINCIALE ANCeSCAO DELL'AQUILA" al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a) – (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012). 8

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/77

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – CONFERMA ISCRIZIONE Associazione "COORDINAMENTO PROVINCIALE ANCeSCAO DELL'AQUILA" al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a) – (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012). 10

DETERMINAZIONE 26.06.2018, N. DPF014/92

Verifica sussistenza dei requisiti di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e conseguente cancellazione dell'Associazione "GIARDINI DI SOLE" di Torrevecchia Teatina in attuazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTPCT 2017/2019 e PTPCT 2018/2020. 13

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/116

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-avis Odv- ETS" – di Nocciano (PE). 15

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/117

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS-ODV" – di Avezzano (Aq). 17

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/118

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS-ODV" – di Avezzano (Aq). 19

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/119

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “LEONE ROSSO ETS-ODV” – di Avezzano (Aq).20

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/120

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione di volontariato “QUA LA ZAMPA” di Popoli (PE).22

DETERMINAZIONE 28.09.2018, N. DPF014/123

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile”-di L’Aquila.24

DETERMINAZIONE 02.10.2018, N. DPF014/125

L.R. 37/93 Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile” di L’Aquila
26.

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/75

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - CONFERMA ISCRIZIONE Associazione "BAMBINI DI IERI E D IOGGI" di L'Aquila al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c). - (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

VISTE

- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 86 del 20.02.2018 "Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2018/2020, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 18.01.2018, all'estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell'elenco delle Associazioni di promozione Sociale iscritte al Registro regionale alla data del 31.12.2017, estraendo n. 4 Associazioni di promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 30.1.2018;
- che, tra le 4 Associazioni è stata estratta l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Bambini di Ieri e di Oggi" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), Via C.Fabrizi, n.8;
- che, pertanto, questo Servizio con nota Prot. RA/25760/18/DPF014 del 30.01.2018 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, ha provveduto a chiedere all'Associazione denominata "Bambini di Ieri e di Oggi" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), Via C.Fabrizi, n.8, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale;

VISTA la nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/55046/DPF014 del 23/02/2018, dell'Associazione Bambini di Ieri e di Oggi" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), con la quale ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione dell'Associazione ""Bambini di Ieri e di Oggi" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), Via C.Fabrizi, n.8, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-

artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/123 del 30/05/2013;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/55046/18/DPF014 del 23/02/2018, l'Associazione "**Bambini di Ieri e di Oggi**" con sede legale nel Comune di **L'Aquila (AQ), Via C.Fabrizi, n.8**, ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c) **di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione dell'Associazione "**Bambini di Ieri e di Oggi**" con sede legale nel Comune di **L'Aquila (AQ), Via C.Fabrizi, n.8, - C.F. 93050410666** - alla **Sezione prima**, Articolazione **c)** ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con **Determinazione n. DL33/123 del 30/05/2013**;
- d) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/76

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – CONFERMA ISCRIZIONE Associazione “Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra A.N.F.C.D.G –Comitato Provinciale di Chieti” al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Seconda – Articolazione b) – (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione Seconda , Articolazione b)solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione “**Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra A.N.F.C.D.G –Comitato Provinciale di Chieti” con sede legale nel Comune di Chieti in Via Concezio de Horatiis, n. 6**, alla Sezione Seconda, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione **n. DL33/148 del 17/07/2013**;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, con note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” ai protocolli n. RA/53673/18/DPF014 del 22/02/2018 e n. RA/115312/18/DPF014 del 20/04/2018, l’Associazione “**Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra A.N.F.C.D.G -Comitato Provinciale di Chieti**” con sede legale nel Comune di Chieti in Via **Concezio de Horatiis, n. 6**, ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione Seconda, Articolazione b)solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale ;
- c) **di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione “**Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra A.N.F.C.D.G -Comitato Provinciale di Chieti**” con sede legale nel Comune di Chieti in Via **Concezio de Horatiis, n. 6**, - alla **Sezione Seconda, Articolazione b)solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale**, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con **Determinazione n. DL33/148 del 17/07/2013**;
- d) **di pubblicare il** presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.06.2018, N. DPF014/77

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e s.m.i. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – CONFERMA ISCRIZIONE Associazione “COORDINAMENTO PROVINCIALE ANCeSCAO DELL’AQUILA” al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a) – (DGR n.115 del 21.3.2017 PTPCT 2017/2019 e DGR n.86 del 20.02.2018 PTPCT 2018/2020 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. L.R.11/2012).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

VISTE la D.G.R. 115 del 21.03.2017 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e

del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012”;

la D.G.R. 86 del 20.02.2018 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – triennio 2018/2020, di cui alla L. 190/2012”;

DATO ATTO

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 18.01.2018, all'estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell'elenco delle Associazioni di promozione Sociale iscritte al Registro regionale alla data del 31.12.2017, estraendo n. 4 Associazioni di promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 30.1.2018;
- che, tra le 4 Associazioni è stata estratta l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila” con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1;
- che, pertanto, questo Servizio con nota Prot. RA/25760/18/DPF014 del 30.01.2018 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, ha provveduto a chiedere all'Associazione denominata “Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila” con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale;

VISTA le note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” ai protocolli n. RA/90246/DPF014 del 27/03/2018, n. RA/174769/DPF014 del 19/06/2018 e n. RA/134774/18/DPF014 del 19/06/2018 , dell'Associazione Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila” con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1, con le quali ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione dell'Associazione “Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila” con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1, alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/243 del 2/07/2014;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, con note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” ai protocolli n. RA/90246/18/DPF014 del 27/03/2018, n. RA/174769/18/DPF014 del 19/06/2018 e n. RA/174774/18/DPF014 del 19/06/2018, **l'Associazione “Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila” con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1**, ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti

dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;

- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c) **di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione dell'Associazione **"Coordinamento Provinciale ANCeSCAO dell'Aquila" con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) in Via della Rimembranza , n. 1, - alla Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/243 del 2/07/2014;**
- d) **di pubblicare il** presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 26.06.2018, N. DPF014/92

Verifica sussistenza dei requisiti di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e conseguente cancellazione dell'Associazione "GIARDINI DI SOLE" di Torrevecchia Teatina in attuazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTPCT 2017/2019 e PTPCT 2018/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" con cui la Regione Abruzzo ha dato attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTE

- la D.G.R. 115 del 21.03.2017 "Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2017/2019, di cui alla L. 190/2012";
- la D.G.R. 86 del 20.02.2018 "Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2018/2020, di cui alla L. 190/2012";

DATO ATTO

- che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente Ufficio ha proceduto in data 18.01.2018, all'estrazione a campione di n. 4 Associazioni, nella misura del 5% dei soggetti regolarmente iscritti al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 31.12.2017,;
- che, tra le 4 Associazioni è stata estratta l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Giardini di Sole" con sede legale nel Comune Torrevecchia Teatina;
- che, pertanto, questo Servizio con nota Prot. RA/25760/18/DPF014 del 30.01.2018 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, ha provveduto a chiedere all'Associazione "Giardini di Sole" l'invio della documentazione ex art. 8 della L.R. 11/2012 necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- che l'invio di tale richiesta, tornata al mittente per compiuta giacenza, è stata reiterata a mezzo PEC in data 19/03/2018 e 13/06/2018;

VISTA la nota acquisita dal Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Sociosanitario" al protocollo n. RA/181222/DPF014 del 25.06.2018, in cui la legale rappresentante dell'Associazione "Giardini di Sole" Alessia Brignardello dichiara che l'Associazione è chiusa e non più attiva;

DATO ATTO che il competente Ufficio ha così verificato l'impossibilità di procedere alla istruttoria dei requisiti di conferma dell'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale in assenza della documentazione richiesta necessaria;

VISTO l'inadempimento da parte dell'Associazione in oggetto degli artt. 8 comma 7 e 10 comma 1 della L.R. 11/2012;

RITENUTO pertanto, di non poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione dell'Associazione "Giardini di Sole" con sede legale nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), Via San Savino, n.30/A, alla Sezione prima, Articolazione c) "ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, non più sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL29/53 del 23/01/2014;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, con nota acquisita al protocollo RA/181222/DPF014 del 25.06.2018, il legale rappresentante dell'Associazione **"Giardini di Sole " con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH), Via San Savino, n.30/A** ha dichiarato che l'Associazione stessa è chiusa e non più attiva, senza trasmettere la documentazione richiestagli con nota Prot. RA/25760/18/DPF014 del 30.01.2018 inerente la permanenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- b) **di procedere alla cancellazione**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'iscrizione dell'Associazione **"Giardini di Sole " con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH), Via San Savino, n.30/A** alla sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, non più sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con **Determinazione n. DL29/53 del 23/01/2014**;
- c) **di pubblicare il** presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/116

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-avis Odv- ETS" – di Nocciano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/84702/18/DPF014 del 22.03.2018 dell'Associazione di Volontariato "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-avis Odv-ETS" con sede legale in Via Papa Luciani, n. 16 di Nocciano (PE) C.F. 91145400684 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/251572/18/DPF014 del 12.09.2018;

TENUTO CONTO

- che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-avis Odv- ETS"

- che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Ambientale e Protezione Civile";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **"GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-avis Odv- ETS"** con sede legale in Via Papa Luciani, n. 16 di Nocciano (PE) C.F. 91145400684;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/117

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS-ODV" – di Avezzano (Aq).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/154218/18/DPF014 del 30.05.2018 dell'Associazione di Volontariato "AMICI DELL'OASI MADRE CLELIA" con sede legale in Via G. Mazzini, n.173 di Avezzano (AQ) C.F. 90050590661 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/155479/18/DPF014 del 31.5.2018 e prot. RA/211601/18/DPF014 del 25.07.2018;

TENUTO CONTO

- che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) "Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS-ODV"

- che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Sicurezza Sociale";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) "**Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS-ODV**" con sede legale in Via G. Mazzini, n.173 di Avezzano (AQ) C.F. 90050590661 ;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di** disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d) **di** trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/118

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R.7/2016 Cooperativa sociale denominata "IRIS Cooperativa Sociale A.r.l." con sede legale nel Comune di Castellalto (TE) - C.F.: 01984080679 ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezioni "A" e "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/94893/18 del 3.04.2018 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" ai prot. nn .RA/249399/18, RA/257987/18, e RA/257991/18 dell'11/09/2018 e del 19.09.2018, la Cooperativa sociale denominata "**IRIS Cooperativa Sociale A.r.l.**", **Contrada da Feudo, n. 7 di Castellalto (TE) C.F.:** 01984080679, ha presentato istanza di iscrizione alle sezioni "A" e "B" dell'Albo regionale;
 - che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alle **sezioni "A" e "B"** dell'Albo regionale;
2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**IRIS Cooperativa Sociale A.r.l.**", **Contrada da Feudo, n. 7 di Castellalto (TE) C.F.:** 01984080679, alle **sezioni "A" e "B"** dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/119

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "LEONE ROSSO ETS-ODV" – di Avezzano (Aq).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/314603/17/DPF014 dell' 11.12.2017 dell'Associazione di Volontariato "LEONE ROSSO" con sede legale in Via Marconi, n.58 di Avezzano (AQ) C.F. 9005480665 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA/128890/18/DPF014 del 7.5.2018, RA/147562/18/DPF014 del 23.05.2018, RA/170042/18 del 13.06.2018, RA/217439/18/DPF014, RA/227434/18/DPF014 del 9.8.2018, RA/237397/18/DPF014 del 28.8.2018 e n.RA/239463/18/DPF014 del 30.08.2018;

TENUTO CONTO

- che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) "LEONE ROSSO ETS-ODV"

- che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Culturale";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) - Enti del Terzo Settore (ETS) "**LEONE ROSSO ETS-ODV**" con sede legale in Via Marconi, n.58 di Avezzano (AQ) C.F. 9005480665;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 21.09.2018, N. DPF014/120

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "QUA LA ZAMPA" di Popoli (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA

- **l'istanza**, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/286835/17/DPF014 del 10.11.2017, dell'Associazione di Volontariato "QUA LA ZAMPA", con sede legale in Piazza Paolini, n.14, di Popoli (PE) - C.F. 91073530684 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- **la documentazione integrativa pervenuta**, del 14.02.2018 acquisita con prot.RA/43543718/DPF014 del 14.02.2018;
- **la successiva istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/162778/18/DPF014 del 7.06.2018, presentata dall'Associazione di volontariato "QUA LA ZAMPA", con sede legale in Piazza Paolini, n.14, di Popoli (PE) - C.F. 91073530684;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Ambientale e Protezione Civile";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "**QUA LA ZAMPA**", con sede legale in Piazza Paolini, n.14, di Popoli (PE) - C.F. 91073530684;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 28.09.2018, N. DPF014/123

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile”- di L’Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/205104/18/DPF014 del 18.07.2018 dell’Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo settore “ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile” con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, n.15 - 17 di L’Aquila (AQ) C.F. 93095310665 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “Socio-Sanitario”;

CONSTATATO che l’istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’iscrizione dell’Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **“ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile”** con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, n.15 - 17 di L'Aquila (AQ) C.F. 93095310665;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 02.10.2018, N. DPF014/125

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "NENE' SERVICES Società Cooperativa Sociale di Tipo B" con sede legale nel Comune di Montorio al Vomano (TE) - C.F.: 01967710672. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/254409/18/DPF014 del 14.09.2018, integrata con la nota acquisita agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" ai prot nn. RA/2621658/DPF014 del 24.09.2018 la Cooperativa sociale denominata "**NENE' SERVICES Società Cooperativa Sociale di Tipo B**", **Piazza Ercole Vincenzo Orsini, n. 8, di Montorio al Vomano (TE), C.F.: 01967710672** ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**NENE' SERVICES Società Cooperativa Sociale di Tipo B**", **Piazza Ercole Vincenzo Orsini Via VI Novembre, n. 8, di Montorio al Vomano (TE), C.F.: 01967710672**, alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Raimondo Pascale



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it